

Struttura amministrativa competente:
Direzione produzioni agroalimentari

	P	A	
Presidente	Luca	Zaia	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	
Assessori	Renato	Chisso	
	Roberto	Ciambetti	
	Luca	Coletto	
	Maurizio	Conte	
	Marialuisa	Coppola	
	Elena	Donazzan	
	Marino	Finozzi	
	Massimo	Giorgetti	
	Franco	Manzato	
	Remo	Sernagiotto	
	Daniele	Stival	
	Segretario	Antonio	Menetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1682 del 29/06/2010

OGGETTO: Settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo.
Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 2445/2008 in merito alla disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle Organizzazioni di produttori (OP).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 2445/2008 a seguito del ricalcolo del volume minimo di produzione commercializzata (VPC) per settore -quale parametro di riconoscimento delle OP- e delle specifiche introdotte dalle Linee guida nazionali del 20/11/2008.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il DM n. 85/2007 di attuazione del Dlgs n. 102/2005, che disciplina i settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo, definisce i requisiti minimi per il riconoscimento delle OP e le modalità per il loro controllo.

Con la LR n. 9/2008 si è provveduto ad adeguare, alla normativa nazionale di cui sopra, la LR n. 40/2003, con la quale la Regione Veneto ha disciplinato le OP in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 26 e 27 del Dlgs n. 228/2001, soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Dlgs n. 102/2005.

Con la DGR n. 2445/2008 sono state definite, in armonia con quanto stabilito dal DM n. 85/2007, le procedure di competenza regionale per il riconoscimento e la verifica di funzionamento delle OP e la relativa modulistica ai fini della presentazione delle istanze da parte di queste ultime.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 44 della LR n. 40/2003 -modificato da ultimo dall'art. 31 della LR n. 9/2008- e dell'approvazione delle Linee guida nazionali sulle OP per l'applicazione del DM n. 85/2007, avvenuta successivamente all'entrata in vigore della DGR n. 2445/2008, si ritiene opportuno modificare ed integrare l'allegato A di quest'ultima, come di seguito riportato e nello specifico quel che riguarda il conferimento dei prodotti dei soci, la redazione del bilancio e dello statuto sociale, i parametri minimi di riconoscimento, la costituzione del fascicolo aziendale dei singoli produttori, la documentazione annuale che le OP devono trasmettere alla Regione al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento ed il registro di carico e scarico dei prodotti dei soci:

- capitolo 1 – lettera C1 – punto 3: ai fini del rispetto dell'obbligo di conferimento da parte dei soci all'OP, quest'ultimo può riguardare la materia prima prodotta dagli stessi (es. olive) o il prodotto derivante da un suo processo di trasformazione (es. olio);

- capitolo 1 – lettera C2 – punto 3: fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio, le OP devono prevedere le seguenti precisazioni:
 - a) conto economico (art. 2425 del codice civile):
la voce A1 deve specificare il valore dei ricavi che devono essere suddivisi per ciascuna Regione di attività e riferiti al settore di riconoscimento, per la sola produzione conferita dai soci;
 - b) conti d'ordine:
l'importo delle fatture emesse direttamente dai soci, relative al prodotto commercializzato dall'OP attraverso contratti vigenti, deve essere indicato separatamente e per il settore di riconoscimento nei conti d'ordine;
 - c) nota integrativa:
relativamente alla voce del conto economico, la nota integrativa deve specificare, per ogni Regione di attività, le quantità ed il valore riferiti al settore di riconoscimento, suddiviso per singoli prodotti e questi dati devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico.

Al fine di facilitare le OP nella redazione dei loro statuti sociali, si riporta di seguito uno schema orientativo contenente gli elementi caratterizzanti ed obbligatori:

Scopo – oggetto

- indicare il settore di riconoscimento;
- indicare le modalità di controllo diretto di tutta la produzione dei soci, relativamente al settore di riconoscimento;
- indicare, con elenco specifico, le tipologie delle attività che l'OP si propone di svolgere, dando risalto a quelle di tipo economico che la stessa è obbligata ad effettuare quali: a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; d) concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi a quest'ultima; e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti e l'igiene degli alimenti, tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità; f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g) realizzare iniziative relative alla logistica; h) adottare tecnologie innovative; i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;
- prevedere disposizioni, eventualmente inserendole in uno o più regolamenti interni, atte a :
 - conseguire un'effettiva gestione centralizzata della produzione dei soci diretti ed indiretti, nonché un livello qualitativo dei prodotti particolarmente elevato e costante;
 - imporre norme che garantiscano all'OP la possibilità di controllare la produzione dei soci per gli aspetti quali - quantitativi, sia in fase di produzione che di commercializzazione;
 - promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo, da parte dei produttori associati, di tecniche colturali e di allevamento che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione.

Soci

- indicare la tipologia dei soci e la qualifica di produttori agricoli singoli o associati;
- indicare il limite di adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola OP;
- ciascuna persona giuridica socia dell'OP deve garantire che i propri soci (soci indiretti dell'OP) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti;
- i soci produttori devono contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- obbligare i produttori, siano essi soci diretti o indiretti, a commercializzare almeno il 75% della propria produzione tramite l'OP;
- prevedere la possibilità di concedere eventuali “deroghe autorizzate”.

Soci sovventori, finanziatori e di partecipazione

- in presenza di soci sovventori, finanziatori e di partecipazione, lo statuto deve precisare che tali figure, non aderendo in qualità di produttore agricolo, non possono partecipare alle decisioni che attengono all'attività dell'OP ed accedere ai finanziamenti pubblici previsti per l'OP stessa;
- lo statuto deve precisare che solo i soci produttori agricoli aderenti all'OP possono accedere, direttamente o indirettamente, ai finanziamenti pubblici previsti per l'OP stessa.

Trasferimento quote ed azioni

- trasferire le quote e le azioni solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa in materia (produttori agricoli singoli o associati).

Recesso – decadenza – esclusione

- occorre inserire una clausola con l'obbligo di permanenza nell'OP, per ogni socio produttore, per un periodo minimo di almeno tre anni;
- inserire l'obbligo di fornire un preavviso di almeno 6 mesi in caso di recesso;
- in caso di richiesta di aiuti all'avviamento per la costituzione di OP, ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE n. 1857/2006, i produttori aderenti devono presentare un preavviso di almeno dodici mesi prima di ritirarsi;
- in caso di OP del settore lattiero - caseario, lo statuto deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero - caseari (quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo, lo statuto deve prevedere adeguata sanzione fino all'esclusione del socio dall'OP;
- devono essere previste disposizioni atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'Organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione o al funzionamento dell'OP.

Disposizioni generali

gli elementi sotto elencati possono essere direttamente indicati nello statuto oppure demandati ad un regolamento interno:

- indicare le sanzioni, il procedimento e l'Organo deputato ad applicarle nel caso di inadempienza dei soci alle norme stabilite dall'Organizzazione;
 - prevedere in particolare che il socio inadempiente agli obblighi stabiliti dallo statuto ovvero a quanto determinato negli atti deliberati dagli Organi della Società, conformemente allo statuto, è passibile di sanzioni, che verranno decise con delibera del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, quali ad esempio 1) diffida; 2) sanzione pecuniaria da un minimo di euro _____ ad un massimo di euro _____; 3) sospensione per un periodo determinato dal godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione alla Società, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali; 4) espulsione secondo i criteri indicati nello statuto;
 - prevedere l'approvazione di uno o più regolamenti interni, da parte dell'Assemblea dei soci, che definiscano le modalità di produzione, conferimento ed immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci (incluse la disciplina degli aspetti produttivi e commerciali ai fini della concentrazione del prodotto, della regolarizzazione dei prezzi, della promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi);
 - indicare le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'OP, ivi incluse le precisazioni in materia di redazione di bilancio e a quanto previsto dal presente provvedimento;
- capitolo 1 – lettera D: la tabella contenente i parametri minimi di riconoscimento viene sostituita dalla seguente:

SETTORE	NUMERO MINIMO DI PRODUTTORI	VPC MINIMO (EURO)
A) Apistico	5	48.330,00
B) Cerealicolo-riso-oleaginoso	5	1.000.000,00
C) Olivicolo	50	121.680,00
D) Pataticolo	25	1.000.000,00
E) Sementiero	5	1.000.000,00
F) Sughericolo	non applicabile in Veneto	
G) Tabacchicolo	40	1.500.000,00
H) Vitivinicolo	50	1.000.000,00
I1) Produzioni bovine	5	1.000.000,00
I2) Produzioni ovi-caprine	5	36.360,00
I3) Produzioni suine	5	1.000.000,00
I4) Produzioni avi-cunicole	5	1.000.000,00
I5) Produzioni lattiero-casearie	5	1.000.000,00
L) Florovivaistico	5	1.000.000,00
M) Altri settori (*)	5	1.000.000,00
N) Prodotti biologici certificati (**)	5	300.000,00
O) Agroenergetico	5	300.000,00

(*) barbabetola da zucchero

(**) da tale settore sono esclusi i prodotti ortofrutticoli, regolamentati da specifica normativa

Nel calcolo del VPC del settore tabacchicolo va considerato anche l'aiuto accoppiato (il 2009 è stato l'ultimo anno di concessione di detto aiuto).

Per le OP del settore agroenergetico, ai fini del calcolo dei requisiti minimi, devono essere considerate, oltre ai prodotti agricoli definiti all'art. 1, lett. a) del Dlgs n. 102/2005, tutte le biomasse di provenienza agricola in quanto derivanti da attività previste ai sensi dell'art. 2135 del c.c. nonché il valore dei "sottoprodotti", ossia prodotti ottenuti dalla preparazione e/o dalla trasformazione di un prodotto agricolo come sopra definito che possiede un suo valore economico, ma che non costituisce il principale risultato ricercato. Sui documenti giustificativi della vendita del prodotto deve essere riportata la dicitura "per uso energetico".

In riferimento alla tabella di cui sopra si precisa che per il calcolo del VPC minimo per settore sono stati presi in considerazione i valori 2009 di produzione lorda vendibile (Plv) pubblicati nel sito dell'ISTAT. In base a quanto stabilito dall'art. 44 della LR n. 40/2003, modificato da ultimo dall'art. 31 della LR n. 9/2008, che prevede tra l'altro la rideterminazione del VPC minimo per settore con cadenza almeno biennale da parte della Giunta regionale, è stato scelto il valore più basso tra quello derivante dall'applicazione della percentuale sulla Plv (3% della plv regionale per tutti i settori eccetto il tabacco per il quale il 3% è riferito alla plv nazionale) e quello assoluto in euro previsto dal DM n. 85/2007.

Ai fini del riconoscimento le OP devono produrre l'elenco dei soci (diretti ed indiretti) aderenti con il relativo CUA (codice univoco dell'azienda agricola), previsto dal DPR n. 503/1999. Il fascicolo dei singoli produttori deve essere costituito, in base alla nota AGEA ACIU.2005.210 del 20/04/2005, con riferimento alla sede legale se persona giuridica o residenza se persona fisica;

- capitolo 1 – lettera G: in attuazione dell’art. 3, comma 4 del DM n. 85/2007, al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento, le OP devono trasmettere annualmente alla Regione, anche su supporto informatico, la seguente documentazione: a) elenco soci diretti ed indiretti ed organigramma dell’OP; b) bilanci redatti conformemente alle norme del codice civile e a quanto previsto dal presente atto; c) statuto e regolamenti se soggetti a modifica; d) resoconti sull’attività svolta con particolare riferimento all’attività commerciale (ad es. principali canali commerciali, aree di vendita, gamma di prodotto, modalità di contrattazione, organizzazione della rete commerciale, ecc).

Ai fini della verifica del VPC, l’OP è tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto che ciascun socio le conferisce nonché l’uscita del medesimo. Da tali registrazioni deve essere possibile verificare la quantità di prodotto conferito all’OP da ciascun socio produttore sia esso diretto che indiretto; in caso di OP con soci in più Regioni, le registrazioni dovranno essere suddivise per ciascuna Regione di attività. Nel caso in cui l’OP utilizzi già normalmente documenti o registri simili, è consentito l’impiego degli stessi in sostituzione al registro di carico e scarico a condizione che siano evidenziati gli stessi elementi sopra riportati.

Considerato infine che i procedimenti di competenza regionale intervengono sulle procedure che coinvolgono il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché AGEA, si ritiene di inviare agli stessi la presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

VISTO il Dlgs. n. 102/2005 che disciplina i settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo;

VISTO il DM n. 85/2007 di attuazione del Dlgs. n. 102/2005 che definisce i requisiti minimi per il riconoscimento delle OP e le modalità per il loro controllo;

VISTA la LR n. 40/2003 –in particolare gli articoli 44-45-46-47-48-49 riguardanti le OP- modificata ed integrata da ultimo dalla LR n. 9/2008 al fine del suo adeguamento alla normativa nazionale sopra richiamata;

VISTA la DGR n. 2445/2008 con la quale sono state approvate la disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle OP nei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo e la relativa modulistica ai fini della presentazione delle istanze da parte di queste ultime;

VISTE le Linee guida nazionali sulle OP per l’applicazione del DM n. 85/2007 approvate con l’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 20/11/2008;

VISTO il decreto n. 2 del 18 marzo 2009 con il quale il Segretario regionale al Settore primario avoca a sé gli atti o provvedimenti amministrativi di competenza del Dirigente della Direzione produzioni agroalimentari ed adempimenti connessi;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche ed integrazioni all’allegato A della DGR n. 2445/2008 così come riportate in premessa e sulla base delle motivazioni in essa contenute;

- 2) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e ad AGEA.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia